

Prot. 298/2017/S.N.

Il Segretario Nazionale

Roma 13 luglio 2017

OGGETTO: Riconoscimento del trattamento economico dirigenziale ai funzionari del 92° corso per Commissari della Polizia di Stato.

Al Prefetto Alessandra Guidi Vice Direttore Generale Preposto all'attività di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia

Sighor Presetto,

i funzionari frequentatori del 92° Corso per Commissari che, al 21 gennaio u.s., hanno prestato servizio nel ruolo per 15 anni senza demerito, hanno maturato, ai sensi dell'art.43 della legge 121/81, il diritto al riconoscimento del trattamento economico dirigenziale previsto per il Primo Dirigente.

Come abbiamo già avuto modo di osservare, da ultimo nell'ambito dell'incontro avuto con Lei, e con il Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Mario Papa, i tempi di riconoscimento di un diritto economico non sono una variabile indipendente per i legittimi destinatari.

Peraltro, riteniamo utile rammentare che attraverso l'istituto del c.d. "abbattimento" (articolo 1811 D.lgs. 66/2010) – che non solo non è stato ridimensionato dal decreto legislativo sul riordino dei ruoli, ma anzi avrà un'ampia applicazione – il predetto incremento risulta essere non trascurabile. Il che evidentemente rafforza l'esigenza di evitare ritardi negli aggiornamenti.

Alla luce delle predette considerazioni chiediamo, pertanto, che ai funzionari del predetto corso sia riconosciuto, con ogni possibile sollecitudine, il trattamento economico dirigenziale maturato. Questo indipendentemente dal fatto che dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il nuovo trattamento economico dirigenziale, poiché sommando anche i tempi tecnici necessari per l'attuazione del nuovo sistema, i predetti funzionari, nel caso di un ulteriore e incomprensibile ritardo da parte dell'Amministrazione, avrebbero il legittimo aggiornamento ben oltre un anno dalla maturazione del diritto, e questo, a parere di questa Associazione, non può essere considerato accettabile.

Cou Vila Corolistis Este Marco Letizia